

CIRCOLARE N. 37/E



Direzione Centrale Normativa

Roma, 28 settembre 2012

OGGETTO: *Disciplina del credito d'imposta derivante dalla trasformazione di attività per imposte anticipate iscritte in bilancio di cui all'articolo 2, commi da 55 a 58, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 - Modifiche apportate dall'articolo 9 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214*

INDICE

1.	PREMessa	3
2.	DISCIPLINA DELLA TRASFORMAZIONE IN CREDITI D'IMPOSTA DELLE ATTIVITA' PER IMPOSTE ANTICIPATE (ARTICOLO 2, COMMI DA 55 A 58, DECRETO LEGGE 29 DICEMBRE 2010, N. 225)	3
2.1.	TRASFORMAZIONE DELLE ATTIVITA' PER IMPOSTE ANTICIPATE IN CASO DI PERDITA D'ESERCIZIO (COMMI 55 E 56)	6
2.2.	TRASFORMAZIONE DELLE ATTIVITA' PER IMPOSTE ANTICIPATE IN CASO DI PERDITE FISCALI (COMMA 56-BIS)	14
2.3.	TRASFORMAZIONE DELLE ATTIVITA' PER IMPOSTE ANTICIPATE IN CASO DI LIQUIDAZIONE VOLONTARIA O ASSOGGETTAMENTO A PROCEDURE CONCORSUALI O DI GESTIONE DELLE CRISI	18
3.	MODALITA' DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA (COMMA 57)	20
4.	APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DA PARTE DI SOCIETÀ ESTERE CHE OPERANO IN ITALIA MEDIANTE UNA STABILE ORGANIZZAZIONE	24
5.	ASPETTI SANZIONATORI	25

1. PREMESSA

L'articolo 2, commi da 55 a 58, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 (di seguito "decreto milleproroghe"), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, ha introdotto la disciplina del credito d'imposta derivante dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (*Deferred Tax Asset* - di seguito "DTA") iscritte in bilancio, relative alle svalutazioni di crediti non ancora dedotte ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del TUIR e relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali i cui componenti negativi sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi in più periodi d'imposta.

Successivamente, l'articolo 9 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (di seguito "decreto Monti"), convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha apportato delle modifiche alla disciplina della trasformazione delle DTA in credito d'imposta estendendone l'ambito oggettivo di applicazione e modificando le modalità di utilizzo del credito d'imposta rispetto a quanto previsto dalla originaria formulazione della norma.

Fermo restando quanto chiarito con la risoluzione n. 94 del 22 settembre 2011, con la presente circolare si forniscono chiarimenti sulla disciplina della trasformazione delle DTA in credito d'imposta, come risultante a seguito delle modifiche apportate dal decreto Monti.

2. DISCIPLINA DELLA TRASFORMAZIONE IN CREDITI D'IMPOSTA DELLE ATTIVITA' PER IMPOSTE ANTICIPATE (ARTICOLO 2, COMMI DA 55 A 58, DECRETO LEGGE 29 DICEMBRE 2010, N. 225)

La disciplina contenuta nell'articolo 2, commi da 55 a 58, del decreto milleproroghe prevede in quali ipotesi al verificarsi determinate DTA iscritte in bilancio sono trasformate in credito d'imposta.

In particolare, la norma individua ipotesi di trasformazione delle DTA:

- 1) in presenza di perdita civilistica;
- 2) in presenza di perdita fiscale;
- 3) in caso di liquidazione volontaria o assoggettamento a procedure concorsuali o di gestione delle crisi.

La stessa norma, al comma 57, dispone le modalità con le quali il credito d'imposta derivante da ognuna delle tre ipotesi di trasformazione può essere utilizzato.

Prima di entrare nei dettagli operativi, è opportuno chiarire quale sia la *ratio* della norma e le implicazioni applicative che ne conseguono.

La relazione tecnica al decreto milleproroghe chiarisce che, la *ratio* che ha ispirato l'introduzione della disciplina in esame “è da trovarsi nel divario di incidenza delle imposte anticipate nei bilanci degli operatori italiani (in particolare gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87) rispetto a quelli europei, divario che dipende significativamente da regimi fiscali meno favorevoli, quali ad esempio l'impossibilità di dedurre integralmente le rettifiche su crediti nell'anno di formazione, che determina la generazione di attività fiscali differite (DTA)”.

La stessa relazione, inoltre, evidenzia come l'elevata incidenza delle DTA “si traduca anche in una penalizzazione sul piano della dotazione patrimoniale regolamentare delle banche italiane” in quanto, secondo la nuova disciplina in materia di patrimonio di vigilanza prevista dal Comitato di Basilea (cd. Basilea 3), poiché le DTA non sono nella piena disponibilità della banca (ma vincolate alla realizzazione di imponibili futuri), oltre una determinata soglia, devono essere dedotte dal patrimonio di vigilanza. “Per evitare questo ulteriore svantaggio competitivo, la norma proposta prevede un meccanismo di conversione automatica in crediti d'imposta (...) delle poste rappresentative delle DTA (...); in tal modo, le DTA sarebbero smobilizzabili e, pertanto, concorrerebbero all'assorbimento delle

perdite al pari del capitale e delle altre riserve, divenendo per tale via pienamente riconoscibili ai fini di vigilanza”.

Da quanto riportato è possibile dedurre che la norma ha due distinte finalità.

La prima, di natura agevolativa e riferibile alla generalità dei soggetti, è quella di ridurre l'impatto delle disposizioni fiscali che, in modo più significativo di altre, producono il differimento del riconoscimento fiscale di un onere rispetto a quando lo stesso si manifesta contabilmente.

La seconda, diretta esclusivamente alle banche ed agli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia, è quella di garantire a determinate DTA, attraverso un meccanismo di trasformazione automatica in credito d'imposta, una “qualità” patrimoniale sufficiente a evitare la deduzione delle stesse dal patrimonio di vigilanza. Considerato che, in tale contesto, l'automatismo della trasformazione costituisce condizione necessaria a garantire la suddetta qualità patrimoniale, sentita anche Banca d'Italia, si ritiene che, nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari vigilati, la trasformazione delle DTA in credito d'imposta operi *ex se* al verificarsi delle fattispecie astratte descritte nella norma. Tale conversione, come vedremo nel dettaglio, si attiva al ricorrere di determinate condizioni e per un ammontare definito.

Nei confronti dei soggetti diversi dalle banche, invece, la trasformazione delle DTA in credito d'imposta rappresenta un'agevolazione che può essere attivata in via facoltativa. Va da sé che si può optare per la trasformazione delle DTA in credito d'imposta, solo in presenza dei requisiti e con le modalità previste dalla norma, rispettando, in particolare, quanto la stessa dispone relativamente all'utilizzo del credito d'imposta che ne deriva.

2.1. TRASFORMAZIONE DELLE ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE IN CASO DI PERDITA D’ESERCIZIO (COMMI 55 E 56)

Il comma 55 dell’articolo 2 del decreto milleproroghe dispone che “*le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, relative a svalutazioni di crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile ai sensi del comma 3 dell’articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché quelle relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali, i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d’imposta ai fini delle imposte sui redditi, sono trasformate in crediti d’imposta qualora nel bilancio individuale della società venga rilevata una perdita d’esercizio*”.

Ai sensi della citata disposizione, nel caso in cui si manifesti un perdita d’esercizio, sono trasformate in credito d’imposta le DTA, iscritte nel bilancio individuale della società (di seguito bilancio), riferite a due tipologie di componenti negativi di reddito:

1. svalutazioni di crediti non dedotte, per i soggetti che applicano il comma 3 dell’articolo 106 del TUIR;
2. componenti negativi relativi al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali, deducibili in più periodi d’imposta ai fini delle imposte sui redditi.

Si evidenzia che, sulla base del tenore letterale della norma, rientrano nell’ambito applicativo della disciplina esclusivamente le DTA relative alle predette categorie di componenti negativi, iscritte come tali in bilancio secondo i principi contabili adottati.

Conseguentemente, come meglio evidenziato in seguito, ai fini della disciplina in esame rilevano esclusivamente gli effetti delle future variazioni in diminuzione che hanno trovato evidenza in bilancio come imposte anticipate e non

quelli per i quali non sono state rilevate imposte anticipate o sono state rilevate poste contabili di diversa natura.

Con riferimento alla tipologia di componenti negativi indicati al punto 1), la trasformazione rileva nei confronti delle DTA iscritte a fronte di svalutazioni di crediti non dedotte ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del TUIR da parte degli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e delle società di assicurazione, in forza del richiamo di cui all'articolo 16, comma 9, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

Inoltre, per motivi di ordine logico-sistematico, si ritiene che la disciplina debba essere estesa anche alle imposte anticipate relative alle svalutazioni di crediti non dedotte ai sensi del comma 3-*bis* dell'articolo 106 del TUIR.

Con riguardo alla tipologia di componenti negativi indicati al punto 2), la disposizione opera con riferimento alle DTA, iscritte in bilancio, generate dalle disposizioni fiscali che prevedono il riconoscimento dilazionato dell'ammortamento o delle svalutazioni dell'avviamento e delle altre attività immateriali. Al riguardo, si ritiene che tra le “*altre attività immateriali*” siano ricompresi i marchi e, per i soggetti IAS *adopters*, le attività a vita utile indefinita, per le quali, ai sensi dell'articolo 10 del decreto di coordinamento D.M. 8 giugno 2011, la deduzione del costo è ammessa alle medesime condizioni previste per marchi e avviamento.

Sono quindi oggetto di trasformazione le DTA generate dall'applicazione dell'articolo 103 del TUIR in relazione ai predetti *asset*.

Sono, inoltre, oggetto di trasformazione le DTA correttamente iscritte in applicazione del secondo metodo (“Imposta sostitutiva con la rilevazione di imposte differite attive”) previsto dall'Applicazione IAS/IFRS dell'OIC n. 1 del febbraio 2009 che concerne la contabilizzazione per i soggetti IAS *adopters* dell'imposta sostitutiva sull'affrancamento dell'avviamento effettuato ai sensi dell'articolo 15, comma 10, del decreto legge 29 dicembre 2008, n. 185.

Diversamente, la corretta applicazione degli altri due metodi (“Imposta sostitutiva senza l’iscrizione di imposte differite attive” e “Imposta sostitutiva iscritta come anticipo di imposte correnti”), nella misura in cui non da origine all’iscrizione di DTA in bilancio, non può generare poste rilevanti ai fini della disciplina in commento.

Con riguardo alla quantificazione dell’importo di DTA che si trasforma in credito d’imposta, il comma 56 dell’articolo 2 del decreto milleproroghe, stabilisce che la trasformazione *“opera per un importo pari al prodotto, da effettuarsi sulla base dei dati del medesimo bilancio approvato, tra:*

- a) la perdita d’esercizio, e*
- b) il rapporto fra le attività per imposte anticipate indicate al comma 55 e la somma del capitale sociale e delle riserve”.*

Al fine di determinare l’importo di DTA che sono trasformate in credito d’imposta, pertanto, occorre effettuare il prodotto indicato dalla disposizione, con riguardo al quale si ritiene corretto considerare i seguenti valori:

1. la perdita d’esercizio evidenziata nel conto economico del bilancio;
2. le attività per imposte anticipate iscritte nell’attivo dello stato patrimoniale, limitatamente alla quota riferibile alle svalutazioni dei crediti ed agli ammortamenti/svalutazioni dell’avviamento e altre attività immateriali deducibili nei successivi periodi d’imposta.

Al riguardo, poiché la norma fa riferimento alle DTA *“iscritte in bilancio”*, l’importo massimo delle DTA trasformabili in credito corrisponde al valore delle DTA indicate nell’apposita voce dell’attivo dello stato patrimoniale. Pertanto, qualora queste risultino compensate con eventuali imposte differite passive, ovvero svalutate per motivi prudenziali, l’importo da considerare ai fini del calcolo delle DTA che si trasformano in credito d’imposta è comunque quello risultante dalla suddetta voce dell’attivo dello stato patrimoniale.

Si osserva, peraltro, che la disciplina della trasformazione in credito d’imposta trova applicazione anche nei confronti delle DTA iscritte in fase di *reassessment*, ovvero di DTA non rilevate in esercizi precedenti per mancanza di condizioni (ad esempio per scarsa probabilità di realizzare imponibili futuri) che vengano eventualmente iscritte nell’attivo dello stato patrimoniale del bilancio considerato, essendo venute meno (anche per effetto della norma in esame) le condizioni che ne hanno impedito l’iscrizione nei bilanci di precedenti esercizi.

3. il patrimonio netto evidenziato in bilancio al lordo della perdita dell’esercizio.

Si ritiene, infatti, che con tale valore vada identificata la locuzione della norma “*somma di capitale sociale e riserve*” in quanto la *ratio* del rapporto in esame mira ad individuare la misura in cui le DTA concorrono all’assorbimento della perdita subita al pari del capitale e delle riserve iscritte nel patrimonio netto contabile. Conseguentemente, sentita anche Banca d’Italia, ai fini della del calcolo delle DTA trasformabili in credito d’imposta, si ritiene che, nella quantificazione del patrimonio netto rilevante ai fini in questione, vadano algebricamente inclusi il capitale sociale, le riserve patrimoniali, le altre voci del patrimonio netto correttamente rilevate in applicazione dei principi contabili di riferimento (ad esempio, riserve AFS sia positive che negative), nonché eventuali perdite pregresse portate a nuovo, con esclusione della sola perdita dell’esercizio considerato.

Tale esclusione trova fondamento nella circostanza che il rapporto tra DTA e patrimonio netto deve individuare la misura in cui le DTA concorrono alla copertura della perdita d’esercizio; pertanto, l’inclusione della stessa perdita al denominatore inficerebbe la rappresentatività del rapporto.

Si evidenzia che, qualora la perdita di bilancio risulti uguale o superiore alla consistenza del patrimonio netto, quindi in presenza di un patrimonio netto di bilancio pari a zero o negativo, le DTA si trasformano integralmente.

Se, infatti, si invertono i fattori del prodotto indicato dalla disposizione, moltiplicando le DTA per il rapporto tra la perdita d'esercizio e il patrimonio netto contabile (invece che moltiplicando la perdita d'esercizio per il rapporto tra le DTA e il patrimonio netto contabile), si evince che, qualora la perdita risulti uguale o maggiore del patrimonio netto contabile (che, si ricorda, va considerato al lordo della perdita stessa), la percentuale da applicare al valore delle DTA è pari al 100% o maggiore.

Il medesimo comma 56, successivamente, dispone che “*con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di approvazione del bilancio, non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente comma*”.

Tale previsione, vietando la deduzione delle variazioni in diminuzione corrispondenti alle DTA trasformate, è tesa ad escludere che possa generarsi un doppio beneficio fiscale. La trasformazione delle DTA in credito d'imposta, infatti, rappresenta l'anticipata liquidabilità della minore imposta che sarebbe derivata operando le corrispondenti variazioni in diminuzione dal reddito imponibile dei periodi d'imposta di competenza.

Dal momento che le variazioni in diminuzione corrispondenti alle DTA trasformate non sono deducibili a partire “*dal periodo d'imposta in corso alla data di approvazione del bilancio*” si ritiene che, in caso di trasformazione parziale dell'ammontare complessivo di DTA trasformabili, debbano essere annullate prioritariamente variazioni in diminuzione a scadenza più prossima per un ammontare a cui corrisponde un'imposta pari alle DTA trasformate, qualsiasi sia l'*asset* cui si riferiscono o la disposizione fiscale che le abbia generate.

Si consideri il seguente esempio riferito alla trasformazione di DTA iscritte nel bilancio dell'esercizio 2011, approvato il 30 aprile 2012.

Prospetto DTA iscritte in bilancio	
DTA svalutazioni crediti	27,50
DTA avviamento	2,75
Totale DTA “trasformabili”	30,25

Si ipotizza che la quota di DTA che possono essere trasformate sia 9,075 in quanto il rapporto indicato nelle disposizioni contenute nel comma 56 risulta pari al 30 per cento.

Rapporto di trasformazione ai sensi del comma 56	30%
DTA che si trasformano in credito d'imposta	9,075

Prospetto delle future variazioni in diminuzione <i>ante</i> trasformazione delle DTA e imposte corrispondenti					
	2012	2013	2014	2015	2016
Svalutazioni crediti <i>imposta corrispondente</i>	20	20	20	20	20
	-5,5	-5,5	-5,5	-5,5	-5,5
Avviamento <i>imposta corrispondente</i>	5	5			
	-1,375	-1,375			
Totale variazioni <i>Totale imposta corrispondente</i>	25	25	20	20	20
	-6,875	-6,875	-5,5	-5,5	-5,5

Alla data di approvazione del bilancio 2011, dovranno essere trasformate in credito d'imposta DTA per un importo pari a 9,075 e conseguentemente saranno annullate variazioni in diminuzione con scadenza più prossima per un ammontare

tale per cui allo stesso corrisponda un'imposta pari alle DTA trasformate. Di conseguenza, nell'esempio prospettato:

- nel 2012 saranno annullate variazioni in diminuzione pari a 25, che avrebbero generato una minore imposta pari a 6,875;
- nel 2013 saranno annullate variazioni in diminuzione pari a 8,0 che avrebbero generato una minore imposta di 2,20.

In particolare, il prospetto delle future variazioni in diminuzione risulterà modificato come segue.

Prospetto delle future variazioni in diminuzione <i>post</i> trasformazione delle DTA e imposte corrispondenti					
	2012	2013	2014	2015	2016
Svalutazioni crediti <i>imposta corrispondente</i>	/	12,0*	20	20	20
	/	-3,30*	-5,5	-5,5	-5,5
Avviamento <i>imposta corrispondente</i>	/	5			
	/	-1,375			
Totale variazioni <i>Totale imposta corrispondente</i>	/	17,0	20	20	20
	/	-4,675	-5,5	-5,5	-5,5

* Dopo aver annullato variazioni in diminuzione di competenza del 2012 per un valore cui corrisponde minore imposta pari a 6,875, è necessario annullare una parte di variazioni in diminuzione di competenza del 2013 per un valore cui corrisponde minore imposta pari a 2,20. Nell'esempio, pertanto, sono state annullate variazioni in diminuzione relative a svalutazioni crediti per un importo pari a 8,0 a cui corrisponde una minore imposta pari a 2,20.

Con riguardo alle variazioni in diminuzione di competenza del 2013, delle quali deve essere annullata solo una parte (d'importo pari a 8,0), si ritiene che il

contribuente possa scegliere indifferentemente quale variazione annullare, fermo restando l'obbligo di tenere evidenza documentale della scelta effettuata.

Con riguardo all'esercizio 2010, data l'incertezza sulle corrette modalità applicative della norma, qualora una banca o un intermediario finanziario vigilato, sebbene in presenza delle condizioni previste dalla norma per la trasformazione delle DTA in credito d'imposta, non avesse operato tale trasformazione, sono comunque fatte salve le variazioni fiscali effettuate nella dichiarazione da presentare per l'anno d'imposta 2011 corrispondenti alle DTA che dovevano essere trasformate all'approvazione del bilancio 2010. Nell'esercizio 2011, se ancora presenti le condizioni, saranno oggetto di trasformazione in credito d'imposta le DTA già iscritte nel bilancio 2010 e ancora residue nel bilancio 2011, oltre che le eventuali nuove DTA di competenza dell'esercizio 2011.

In ogni caso, non possono costituire oggetto di trasformazione in credito d'imposta eventuali DTA eccedenti rispetto alla minore imposta effettivamente corrispondente ai componenti negativi deducibili in futuri periodi d'imposta.

Si rileva, infine, che la trasformazione delle DTA in credito d'imposta genera effetti diversi sul valore fiscale cui le DTA si riferiscono a seconda che si tratti di crediti ovvero di avviamento e altre attività immateriali.

Con riguardo ai crediti, infatti, la deduzione delle svalutazioni in più periodi d'imposta prevista dai commi 3 e 3-bis dell'articolo 106 del TUIR non comporta un disallineamento del valore fiscale rispetto a quello di bilancio, pertanto la trasformazione di DTA in credito d'imposta non produce effetti sul valore fiscale.

Diversamente, con riguardo all'avviamento ed alle altre attività immateriali, la trasformazione di DTA in credito d'imposta, con il conseguente annullamento delle variazioni in diminuzione da apportare negli esercizi successivi, riduce il valore fiscalmente rilevante delle attività e di ciò va tenuta adeguata considerazione in fase di realizzo dell'*asset*.

2.2. TRASFORMAZIONE DELLE ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE IN CASO DI PERDITE FISCALI (COMMA 56-BIS)

Il comma 56-bis dell'articolo 2 del decreto milleproroghe prevede che “*la quota delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio relativa alle perdite di cui all’articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi (...) e derivante dalla deduzione dei componenti negativi di reddito di cui al comma 55, è trasformata per intero in crediti d’imposta*”.

Tale ipotesi di trasformazione - che riguarda le DTA iscritte a fronte di una perdita fiscale rilevante ai sensi dell'articolo 84 del TUIR - può quindi cumularsi alla trasformazione *ex commi 55 e 56* in caso di copresenza nel medesimo anno di perdita fiscale e perdita di esercizio.

Le DTA che si trasformano sono esclusivamente quelle relative alla parte di perdita determinata dalle variazioni in diminuzione, apportate nella medesima dichiarazione in cui è rilevata la perdita, relative a svalutazioni di crediti o ad ammortamenti/svalutazioni dell'avviamento e di altre attività immateriali.

Si tratta, in altri termini, delle variazioni in diminuzione che determinano, in bilancio, il *reversal* di DTA precedentemente iscritte.

Al fine di individuare la parte di perdita rilevante, si ritiene che l'importo della perdita fiscale, pur rappresentando il risultato di una serie di fattori, debba essere attribuito alle suddette variazioni in diminuzione fino a concorrenza delle stesse. Ciò permette di conferire maggior certezza alla liquidabilità delle DTA riversate nell'esercizio. Ne derivano le seguenti conclusioni.

Se la perdita fiscale risulta d'importo minore o uguale all'importo complessivo delle variazioni in diminuzione apportate in dichiarazione relative a svalutazioni crediti e all'ammortamento/svalutazioni di avviamento e di altre attività immateriali, le DTA iscritte sulla perdita fiscale sono interamente trasformate in credito d'imposta.

Se, invece, l'importo della perdita fiscale è maggiore delle variazioni in diminuzione apportate in dichiarazione relative a svalutazioni crediti e ad ammortamenti/svalutazioni di avviamento e di altre attività immateriali, sono trasformate in credito d'imposta solo le DTA relative al valore della perdita fiscale corrispondente all'importo complessivo di tali variazioni in diminuzione.

Si vedano i tre diversi esempi:

	Variazioni in diminuzione ¹	Perdita ex art. 84 TUIR	DTA sulla perdita ex art. 84 TUIR	Credito ex art. 2 d.l. 225/2010
Esempio 1	130	100	27,5	27,5
Esempio 2	100	100	27,5	27,5
Esempio 3	80	100	27,5	22
1 - Variazioni operate in dichiarazione in relazione a svalutazioni crediti e ad ammortamenti/svalutazioni dell'avviamento e delle altre attività immateriali.				

La disposizione prevede, inoltre, che “*la trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita (...)*”.

Poiché il comma in esame è stato introdotto con il decreto Monti, si ritiene che esso trovi applicazione con riguardo alle DTA iscritte sulle perdite rilevate a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è entrato in vigore il decreto stesso. Quindi, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, la disposizione trova applicazione con riguardo alle perdite fiscali maturate a decorrere dal periodo d'imposta 2011.

La trasformazione in credito d'imposta delle DTA sulle perdite fiscali produce la liquidabilità anticipata della minore imposta che si sarebbe prodotta computando in diminuzione l'ammontare di perdita, corrispondente alle DTA trasformate, dal reddito dei periodi d'imposta successivi. Per tale motivo la norma

dispone che “*la perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente e' computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attività per imposte anticipate trasformata in crediti d'imposta ai sensi del presente comma*”.

In altre parole, la trasformazione delle DTA sulla perdita fiscale produce la riduzione della perdita medesima in misura pari all’ammontare delle variazioni in diminuzione corrispondenti alle DTA trasformate.

Si vedano i tre esempi:

	Variazioni in diminuzione ¹	Perdita ex art. 84 TUIR	DTA sulla perdita ex art. 84 TUIR	Credito ex art. 2 d.l. 225/2010	Perdita ex art. 84 del TUIR riportabile
Esempio 1	130	100	27,5	27,5	0
Esempio 2	100	100	27,5	27,5	0
Esempio 3	80	100	22	22	20
1 - Variazioni operate in dichiarazione in relazione a svalutazioni crediti e ad ammortamenti/svalutazioni dell'avviamento e delle altre attività immateriali.					

Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione fiscale dell’utile, l’articolo 84 del TUIR prevede che “*la perdita è riportabile per l’ammontare che eccede l’utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti*”.

Al riguardo si ritiene che, nella determinazione della perdita riportabile, debba essere prioritariamente applicata la disposizione di cui al citato articolo 84 del

TUIR e successivamente, sussistendone i requisiti, quella del comma 56-*bis* dell'articolo 2 del D.L. 225 del 2010. Per i soggetti che godono di un regime di esenzione, infatti, la perdita *ex articolo 84*, che genera il presupposto per l'iscrizione delle relative DTA, è quella computabile in diminuzione del reddito di periodi d'imposta successivi, quindi decurtata degli utili detassati negli esercizi precedenti.

Infine, in caso di adesione al consolidato fiscale, si ritiene che la trasformazione *ex comma 56-bis* delle DTA in credito d'imposta operi a livello di singola società, consolidante o consolidata, ed a condizione che la stessa:

- abbia operato nella propria dichiarazione una variazione in diminuzione rilevante ai fini della disciplina;
- abbia evidenziato nella medesima dichiarazione una perdita fiscale;
- abbia iscritto in bilancio le DTA relative alla perdita fiscale (perlomeno per la parte rilevante ai fini della trasformazione).

A seguito della trasformazione, la perdita trasferibile al consolidato dovrà essere ridotta dell'importo corrispondente alle DTA trasformate.

Alla luce di quanto sopra riportato, nell'ipotesi in cui la consolidante, tenuto conto degli accordi di consolidamento, abbia monetizzato alla consolidata il beneficio fiscale riferibile alla perdita trasferita al consolidato e, poiché non utilizzata, abbia iscritto nel proprio bilancio DTA su tale perdita, si ritiene che nei confronti di tali DTA la trasformazione di cui al citato comma 56-*bis* non operi. La trasformazione *ex comma 56-bis* delle DTA in capo alla consolidante, infatti, può operare solo se la perdita fiscale cui si riferiscono le DTA iscritte è della consolidante e le variazioni in diminuzione relative a svalutazioni di crediti o ad ammortamenti/svalutazioni dell'avviamento e di altre attività immateriali sono state effettuate dalla consolidante stessa.

2.3. TRASFORMAZIONE DELLE ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE IN CASO DI LIQUIDAZIONE VOLONTARIA O ASSOGGETTAMENTO A PROCEDURE CONCORSUALI O DI GESTIONE DELLE CRISI

Il comma 56-ter estende l'applicazione della trasformazione di DTA in credito d'imposta in caso di perdita d'esercizio e di perdita fiscale anche “*ai bilanci di liquidazione volontaria ovvero relativi a società sottoposte a procedure concorsuali o di gestione delle crisi, ivi inclusi quelli riferiti all'amministrazione straordinaria e alla liquidazione coatta amministrativa di banche e altri intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia*”.

La stessa disposizione, inoltre, stabilisce che “*qualora il bilancio finale per cessazione di attività, dovuta a liquidazione volontaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa evidenzi un patrimonio netto positivo, e' trasformato in crediti d'imposta l'intero ammontare di attività per imposte anticipate di cui ai commi 55 e 56*”.

Il comma in esame è stato interamente introdotto con il decreto Monti, tramite il quale, come si legge nella relativa relazione illustrativa, sono state apportate modifiche alla disciplina di trasformazione in credito d'imposta delle DTA allo scopo di “assicurare in ogni momento il pieno realizzo delle stesse”.

Con specifico riguardo alle previsioni contenute nel comma 56-ter, la medesima relazione chiarisce che la finalità perseguita è stata quella di “evitare che si possa determinare una situazione – ancorché puramente teorica nel caso dei soggetti sottoposti a vigilanza prudenziale – in cui un elemento patrimoniale sia incluso ex ante nel patrimonio di vigilanza, ma non riceva lo stesso trattamento per tutta la durata della sua iscrizione in bilancio (ad esempio, nella fase di liquidazione volontaria dell'azienda)”.

Per quanto sopra, sentita anche Banca d'Italia, si ritiene che la previsione di cui al comma in esame abbia ad oggetto esclusivamente le DTA, relative a

svalutazioni di crediti o ad ammortamenti/svalutazioni dell'avviamento e altre attività immateriali, iscritte fino all'ultimo bilancio approvato prima di entrare in fase di liquidazione volontaria o di procedura concorsuale, quindi nell'ultimo bilancio d'esercizio in attività ordinaria che, nel caso di banche ed intermediari finanziari vigilati, include il bilancio di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 75 del TUB. La disposizione, infatti, persegue lo scopo di garantire la liquidabilità integrale, anche in caso di cessazione definitiva dell'attività d'impresa, delle sole DTA che possono aver avuto rilevanza ai fini della normativa prudenziale di vigilanza.

L'applicazione della disciplina di trasformazione delle DTA in credito d'imposta non si estende, pertanto, ad eventuali DTA che si siano generate successivamente alla data di inizio della fase di liquidazione volontaria o procedura concorsuale.

Per quanto riguarda la trasformazione delle eventuali DTA, iscritte nell'ultimo bilancio approvato prima di entrare in fase di liquidazione volontaria o di procedura concorsuale, e non ancora trasformate, si ritiene che essa operi in sede di bilancio finale e di dichiarazione dei redditi definitiva. La trasformazione non può, invece, operare in sede di eventuali bilanci intermedi del periodo di attività non ordinaria in quanto in tali periodi, dal punto di vista fiscale, la dichiarazione potrebbe esser suscettibile di conguagli.

Data la natura agevolativa della disposizione, si ritiene, infatti, che essa possa trovare applicazione solo in presenza di presupposti definitivamente concretizzati che, dal punto di vista fiscale, si verificano con la presentazione della dichiarazione definitiva.

Pertanto, con riferimento a DTA iscritte nell'ultimo bilancio approvato prima di entrare in fase di liquidazione volontaria o di procedura concorsuale, e non ancora trasformate in credito d'imposta, solo in sede di bilancio finale e di relativa dichiarazione definitiva, in presenza dei presupposti legittimanti, trovano

applicazione le disposizioni di cui ai commi 55, 56 e 56-bis .

Si ricorda che nell’ipotesi di liquidazione volontaria trovano applicazione le disposizioni antielusive contenute nell’articolo 37-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

3. MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA (COMMA 57)

Le modalità di utilizzo del credito d’imposta risultante dalla trasformazione delle DTA secondo uno dei tre regimi descritti sono disciplinate nel comma 57.

Ai sensi di tale disposizione il credito d’imposta “*non è produttivo di interessi*”, “*può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero può essere ceduto al valore nominale secondo quanto previsto dall’articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*” e, infine, “*l’eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del presente comma e’ rimborsabile*”.

La norma pertanto individua tre utilizzi alternativi del credito:

- compensazione *ex articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;*
- cessione al valore nominale secondo la procedura di cui all’articolo *43-ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- richiesta a rimborso della parte residua dopo le compensazioni.

Per quanto riguarda l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, sono già stati forniti i chiarimenti e le istruzioni operative con la risoluzione n. 94 del 22 settembre 2011, cui pertanto si fa rinvio.

Con riguardo alla possibilità di cedere il credito, invece, per espressa previsione normativa, la cessione del credito d’imposta in esame può avvenire esclusivamente al valore nominale e secondo la procedura di cui all’articolo *43-ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Tali peculiari modalità di cessione, introdotte con le modifiche apportate dal decreto Monti, rispondono alla logica, più volte evidenziata e desumibile dalla relazione illustrativa al decreto, di garantire l'integrale liquidabilità del credito d'imposta ai fini della normativa prudenziale di vigilanza delle banche e degli intermediari finanziari.

Si evidenzia, pertanto, che la cessione del credito d'imposta in esame è efficace solo se effettuata al valore nominale e al ricorrere delle condizioni oggettive e soggettive previste, rispettivamente, dai commi 2 e 4 del citato articolo 43-*ter* e che si perfeziona con l'indicazione dei dati identificativi del cessionario e degli importi ceduti nella dichiarazione dei redditi della società cedente. Il cessionario, a sua volta, per utilizzare il credito in compensazione, dovrà indicare i dati relativi alla cessione nella propria dichiarazione.

Al fine di indicare i necessari dati relativi alla cessione del credito d'imposta in esame, il cedente ed il cessionario dovranno utilizzare le sezioni XXIII e XXIV del quadro RU del modello UNICO 2012 - società di capitali, secondo le relative istruzioni.

Per quanto riguarda la data dalla quale il cessionario può utilizzare il credito ricevuto, è necessario contemperare quanto disposto dall'articolo 5 del decreto del Presidente delle Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542 - in base al quale le eccedenze d'imposta di cui all'articolo 43-*ter* del d.P.R. n. 602 del 1973 “*possono essere utilizzate in compensazione dal cessionario anche agli effetti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dall'inizio del periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale l'eccedenza si genera in capo al soggetto cedente*” - con le disposizioni specifiche della disciplina in esame, secondo cui la trasformazione decorre dalla data di approvazione del bilancio o di presentazione della dichiarazione fiscale. Occorre inoltre considerare che, con risoluzione n. 94/E del 22 settembre 2011, è stato chiarito che il credito maturato nel 2010 (risultante dal

bilancio approvato, ad esempio il primo aprile 2011), poteva essere indicato nel modello UNICO 2011 (anno d'imposta 2010), nella sezione XIX del quadro RU.

Applicando in modo coordinato tra loro le richiamate disposizioni, nell'ipotesi di credito d'imposta risultante dalla trasformazione delle DTA iscritte nel bilancio 2011, approvato il 30 aprile 2012, la cessione potrà avvenire già nel modello Unico 2012 ed il cessionario potrà utilizzarlo in compensazione già a partire dal primo giorno *“del periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale l'eccedenza si genera in capo al soggetto cedente”*. Poiché, tuttavia, tale credito sorge definitivamente solo dal 1° maggio 2012, è da tale momento che è ammessa la compensazione in capo al cessionario.

Oltre alla modalità di cessione sopra descritta, si ritiene in ogni caso applicabile al credito d'imposta in esame l'articolo 7 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 9 giugno 2004, in base al quale ciascun soggetto può cedere ai fini della compensazione dell'IRES dovuta dalla consolidante i crediti utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nonché le eccedenze d'imposta ricevute ai sensi dell'articolo 43-ter del d.P.R n. 602 del 1973.

Si ritiene, inoltre, sentita anche Banca d'Italia, che nel caso di società sottoposte a liquidazione coatta amministrativa o fallimento, che non facciano parte di un gruppo di cui al comma 4 dell'articolo 43-ter del d.P.R n. 602 del 1973, il credito d'imposta in esame possa essere ceduto anche nei confronti di soggetti non espressamente indicati nel citato articolo 43-ter, sempreché sia rispettata la condizione della cessione al valore nominale.

Tale eccezione trova fondamento nella particolarità delle ipotesi descritte ed è tesa ad escludere la necessità di mantenere in piedi la procedura concorsuale al solo fine di incassare il credito riveniente dalla trasformazione delle DTA.

Anche in questo caso la cessione potrà avvenire solo dopo la data di efficacia della trasformazione prevista dalla norma in esame e risulterà efficace nei confronti

dell'Amministrazione finanziaria solo se indicata nella dichiarazione dei redditi, secondo le modalità prima esposte.

In particolare, la cessione verso soggetti che non presentano i requisiti di cui al citato articolo 43-*ter* può avvenire fin dalla data di apertura della liquidazione coatta amministrativa o del fallimento e, pertanto, può essere effettuata in sede di dichiarazione presentata per il periodo d'imposta antecedente quello della liquidazione coatta amministrativa o del fallimento ovvero in sede di dichiarazione dei redditi definitiva relativa al periodo di liquidazione coatta amministrativa o del fallimento.

In questo caso il cessionario potrà utilizzare il credito d'imposta ricevuto a partire dall'inizio del periodo d'imposta successivo a quello di chiusura dell'attività ordinaria ovvero della procedura concorsuale del cedente.

Per quanto riguarda l'utilizzo del credito d'imposta in esame da parte del cessionario (sia esso un soggetto infragruppo o, nella sola eccezione sopra descritta, extragruppo rispetto al cedente), non si ritengono applicabili le disposizioni, contenute nel comma 57, che prevedono che la cessione avvenga al valore nominale ed entro i confini del gruppo (così come definito dall'articolo 43-*ter* del d.P.R n. 602 del 1973) e la possibilità di utilizzare il credito d'imposta in compensazione senza limiti d'importo. Tali previsioni, infatti, trovano la propria *ratio* nelle citate esigenze di vigilanza prudenziale di assicurare la piena liquidabilità del credito, generato dalla trasformazione delle DTA, nei confronti del soggetto in capo al quale è sorto.

Si ritiene, pertanto, che esse costituiscano norma speciale solo nei confronti del soggetto che ha effettuato la trasformazione di DTA in credito d'imposta ed invece non producano effetti nei confronti dell'eventuale cessionario con riguardo al quale risulta applicabile l'ordinaria normativa dei crediti d'imposta.

Conseguentemente, il cessionario potrà cedere il credito d'imposta ricevuto senza il vincolo del valore nominale e ricorrendo alle procedure di cessione dei crediti d'imposta ordinariamente previste nell'ordinamento.

Inoltre potrà utilizzare il credito ricevuto in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel rispetto dei limiti ordinariamente previsti.

La norma in esame, infine, prevede quale residuale modalità di utilizzo del credito d'imposta derivante dalla trasformazione di DTA, la possibilità di richiedere lo stesso a rimborso.

Tale facoltà è esercitabile, anche dal cessionario, tramite la dichiarazione indicando l'importo che si vuole chiedere a rimborso nell'apposita casella della sezione del quadro RU dedicata al credito d'imposta in esame, ovvero, per il modello UNICO 2012 società di capitali, la casella “*RU 71*”.

4. APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DA PARTE DI SOCIETÀ ESTERE CHE OPERANO IN ITALIA MEDIANTE UNA STABILE ORGANIZZAZIONE

La disciplina in esame trova applicazione nei confronti di tutti i soggetti IRES che presentino i requisiti indicati dalla stessa.

Si ritiene pertanto che la disciplina di trasformazione delle DTA in credito d'imposta operi anche nei confronti delle società estere che operano in Italia mediante una stabile organizzazione di cui all'articolo 162 del TUIR e che, ai sensi dell'articolo 152 del medesimo TUIR, determinano il reddito complessivo sulla base di un conto economico relativo alla gestione della stabile.

L'operatività della trasformazione delle DTA in credito d'imposta, nel caso di una società estera che opera in Italia con una stabile organizzazione, deve evidentemente essere verificata con riguardo ai valori economici e patrimoniali direttamente riferibili alla stabile.

In particolare si ritiene che, ai fini dell'applicazione della disciplina in esame, una stabile organizzazione debba far riferimento ai seguenti valori.

1. “Perdita d’esercizio”: la perdita evidenziata nel conto economico sulla base del quale viene determinato il reddito complessivo ai sensi dell’articolo 152 del TUIR.
2. “Attività per imposte anticipate iscritte in bilancio”: le attività per imposte anticipate rilevate nella contabilità della stabile organizzazione, tenuta ai sensi dell’articolo 14, comma 5, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
3. “Somma del capitale sociale e delle riserve”: il fondo di dotazione della stabile risultante dalla dichiarazione dei redditi.
4. “Perdita di cui all’articolo 84 del TUIR”: la perdita fiscale evidenziata nella dichiarazione dei redditi della stabile organizzazione.

Non si ritiene, invece, applicabile alle stabili organizzazioni di società estere il comma 56-ter della norma in esame in quanto tale disposizione prevede, quale presupposto d’applicazione, un evento di natura extrafiscale che non può trovare verifica in capo ad una stabile organizzazione. Gli eventi civilistici della liquidazione volontaria o dell’assoggettamento a procedure concorsuali o di gestione della crisi, infatti, non possono essere giuridicamente riconducibili alla sola stabile organizzazione ma interessano la società estera e, pertanto, si ritengono irrilevanti ai fini della disciplina in esame.

5. ASPETTI SANZIONATORI

Il comma 57 stabilisce che “*il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa ne’ della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive*”.

La sanzionabilità degli errori commessi nell’indicazione del credito d’imposta in dichiarazione va analizzata con riguardo agli effetti che tali errori producono.

In particolare, si ritiene che, anche per i soggetti per i quali la trasformazione è automatica e quindi obbligatoria, nelle ipotesi in cui le DTA trasformabili non vengano, per errore, integralmente trasformate, l'errore non è sanzionabile nell'ipotesi, da verificare caso per caso, in cui non si verifichi alcun danno per l'erario.

Di conseguenza, nella suddetta ipotesi, non si procederà al recupero delle variazioni in diminuzione operate negli esercizi successivi corrispondenti alle imposte anticipate per le quali ricorreva il presupposto per la trasformazione e che, per errore, non sono state in tutto o in parte trasformate.

Ne deriva che, in tali casi, non è necessario presentare una dichiarazione integrativa *ex articolo 2, comma 8-bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 per far valere un eventuale maggiore credito derivante dalla trasformazione, restando ai fini fiscali definitivamente acquisito l'importo del minor credito evidenziato in dichiarazione.

Diversamente, qualora, per qualsiasi motivo, venga trasformato in credito d'imposta un importo maggiore di quello corrispondente alle DTA trasformabili, sono applicabili le ordinarie sanzioni e resta ferma la possibilità di applicare l'articolo 2, comma 8, del d.P.R. 322 del 1998.

Il recupero del maggior credito d'imposta illegittimamente trasformato comporta il ripristino delle corrispondenti DTA e, conseguentemente, la possibilità di operare le relative variazioni in diminuzione negli esercizi di competenza.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dagli uffici.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA